

COMUNE DI DICOMANO

**LOTTO 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO**

stipulato tra

il Contraente
Comune di Dicomano
Piazza Della Repubblica, 3 – 50062 Dicomano (Fi)
Codice Fiscale e Partita IVA 03149360483

e

Durata del contratto
dalle ore 24 del 31.12.2020
dalle ore 24 del 31.12.2023

Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
alle ore 24 di ogni 31.12

COMUNE DI DICOMANO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato :

CONTRAENTE : il Comune di Dicomano

ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. **POLIZZA**:

il documento che prova l'Assicurazione. **SOCIETA'**:

l'impresa assicuratrice.

BROKER: La Inser S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

FABBRICATO: L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti, tunnels e simili, boxes, miglorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, omenoni e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, chiese e cappelle, soluzioni architettoniche non aventi valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

CONTENUTO: Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e

COMUNE DI DICOMANO

di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono compresi i mezzi di locomozione non iscritti al PRA di proprietà o in uso al contraente.

Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, opere d'arte od artistiche, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a ~~completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere,~~ merci, derrate alimentari, ~~prodotti farmaceutici registrati, cancelleria,~~ valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione fabbricati.

ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

INCOMBUSTIBILITA': Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

SOLAIO: E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
DEL CONTRAENTE E DEI BENI ASSICURATI**

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizioni che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

~~Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".~~

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate dalla contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione o copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capanno presso statici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

COMUNE DI DICOMANO

PARTITE/SOMME ASSICURATE

| | |
|--|----------------|
| Part. 1 - Fabbricati | € 6.500.000,00 |
| Part. 2 - Contenuto (Attrezzature, arredamenti, merci) | € 500.000,00 |
| Part. 3 - Ricorso Terzi | € 1.500.000,00 |
| Part. 4 - Ricorso Locatari | € 1.500.000,00 |
| Part. 5 - Spese Demolizione e sgombero | € 1.500.000,00 |
| Part. 6 - Ricostruzione archivi | € 150.000,00 |
| Part. 7 - Danni indiretti 15% | € 1.575.000,00 |
| Part. 8 - Fabbricati Valore Storico | € 3.500.000,00 |

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO

| | Tasso lordo annuo pro-mille |
|----------------------------|-----------------------------|
| Part. 1 € 6.500.000,00 | |
| Part. 2 € 500.000,00 | |
| Part. 3 € 1.500.000,00 | |
| Part. 4 € 1.500.000,00 | |
| Part. 5 € 1.500.000,00 | |
| Part. 6 € 150.000,00 | |
| Part. 7 € 1.575.000,00 | |
| Part. 8 € 3.500.000,00 | |
| Premio imponibile annuo | € |
| Tasse 22,25% | € |
| PREMIO LORDO ANNUO: | € |

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 - RISCHI ASSICURATI

Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati cagionati da:

Incendio.

Fulmine.

Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

Parificazione danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative a beni non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

L'indennizzo delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, sino al limite indicato in partita 5..

Ricorso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- * a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- * di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- * i legali rappresentanti.

COMUNE DI DICOMANO

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo nella relativa partita assicurata.

Ricorso locatari: con ciò intendendosi le conseguenze della responsabilità civile che gravano

sull'Amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di fabbricati per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Danni indiretti nella misura del 15%: in conseguenza di sinistro risarcibile in base alle garanzie tutte susesposte, la Società indennizzerà il Contraente/Assicurato per un importo forfettario del 15% del danno risarcibile alle partite Fabbricato e Contenuto.

Onda sonora: danni cagionati ai beni assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

Fenomeno elettrico: danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto senza l'applicazione di quanto previsto dalla clausola "Assicurazione Parziale" e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Autocombustione - Autofermentazione: danni prodotti da autocombustione - autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) ai beni assicurati.

Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Danni consequenziali: qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere ai beni assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

Ricostruzione archivi, documenti, registri: relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors e materiale meccanografico, si indennizzerà, sino alla concorrenza dell'importo di cui al massimale previsto nella partita 5), oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche

COMUNE DI DICOMANO

di rifacimento ; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Rimborso onorari periti: indennizzo all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore a nuovo", ~~nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.~~

Ordinanze delle Autorità - Oneri di urbanizzazione : nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", sono compresi anche :

1. le maggiori spese compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra ;
2. le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Fumo, gas e vapore: danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza

Urto veicoli: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

Rovina di ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Caduta di alberi: o piante in genere o di loro parti, posti nelle aree adiacenti i fabbricati assicurati, in conseguenza di evento naturale proprio o in conseguenza di evento garantito dal presente contratto, salvo quanto previsto nelle esclusioni.

Eventi atmosferici: danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni

COMUNE DI DICOMANO

provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Grandine: Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Gelo: danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Acqua condotta: danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di gronde, pluviali, di allacciamenti ad elettrodomestici, di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.

Rigurgiti e/o traboccamenti di fognature: danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.

Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Acqua piovana: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Eventi socio-politici: la Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, ~~caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse.~~
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato : la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nelle Condizioni Particolari "Limiti di indennizzo". Per attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di rigenerare paura nella popolazione. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio pagato e non goduto.

Sovraccarico neve: danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanga e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

COMUNE DI DICOMANO

- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sui beni assicurati;
- c) a beni mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Terremoto: danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Merci in ambienti a temperatura controllata :

I. I danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

conseguenti:

- a) ad eventi garantiti in polizza

COMUNE DI DICOMANO

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

II. La Società indennizzerà altresì i danni subiti dalle merci che si trovano in ambienti a temperatura controllata in genere (quindi non necessariamente refrigerati) a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione dell'elemento climatizzante (sia esso energia elettrica oppure un fluido idoneo) o di fuoriuscita dello stesso. La garanzia opera in analogia a quanto indicato ai commi a) b) ~~del punto I che precede, con l'avvertenza che per il presente punto ci si riferisce evidentemente all'elemento climatizzante anziché al fluido frigorifero.~~

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società e/o al Broker con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti di indennizzo".

Beni non diversamente indicati: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "bene assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Attrezzature e arredamenti".

Rinuncia al diritto di surroga: la Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di presidente, consiglieri, sindaci, amministratori e dipendenti dell'Assicurato, Società consociate, collegate, controllate, consulenti, fornitori, clienti e persone di cui deve rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Attrezzature e merci presso terzi: le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo", anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazioni e/o riparazioni.

Macchinari in leasing: i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, fino alla concorrenza :

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

COMUNE DI DICOMANO

Incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi: si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi.

Parcheggi: Danni materiali e diretti ai veicoli ed alle cose sugli stessi trasportate, di proprietà di Terzi e dei dipendenti in parcheggi sia chiusi che all'aperto su area recintata e gestiti dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Colpa grave L'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro stampato in fabbricati di proprietà o in uso entro i limiti previsti in polizza.

Spese di mantenimento attività: si intende le spese per mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano in tramite beni distrutti o danneggiati a seguito in un evento risarcibile a termini di polizza, sarà liquidato un ulteriore 20% dell'importo del danno risarcibile, con un esborso massimo da parte della Società di Euro 100.000,00 per evento e per anno assicurativo. La garanzia non è operante per i danni da fenomeno elettrico o mancato freddo.

Differenziale storico-artistico ad integrazione della somma assicurata per la partita "fabbricati" la Società presta la propria garanzia fino all'importo previsto nei Limiti di indennizzo per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

ART. 2 - RISCHI ESCLUSI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzioni vulcaniche
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso terzi".

COMUNE DI DICOMANO

ART. 3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 4 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Aggravamento del rischio: il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti: l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.

Automatica Inclusione/esclusione di fabbricati e relativo contenuto : si intendono automaticamente esclusi i fabbricati (e relativi contenuti) alienati, ed automaticamente compresi in garanzia i fabbricati (e relativi contenuti) acquistati.

Resta convenuto che, in caso di aumento, il capitale massimo assicurabile per singolo edificio o per più edifici tra loro distanti meno di m. 20, viene stabilito in € 5.200.000.=

L'inclusione di entità superiori al valore di cui sopra, dovrà essere preventivamente richiesta alla Società e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa :

COMUNE DI DICOMANO

- l'Assicurato dovrà comunicare alla Società il valore totale degli immobili (e relativi contenuti) ;
- la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori, in base alle comunicazioni dell'Assicurato di cui al punto precedente, la quale costituirà il premio di rinnovo per la successiva annualità.

Con la suddetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso :

- a) relativamente all'aumento complessivo, l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad esso pertinente ;
- b) ~~relativamente alla diminuzione complessiva, la Società rimborserà, partita per partita, il 50% del premio imponibile ad essa pertinente.~~

Quanto sopra si applica, negli stessi termini, anche per i fabbricati e relativi contenuti di proprietà di Terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia o deposito al Contraente/Assicurato.

Diminuzione del rischio: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio.

ART. 5 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 6 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA/COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La copertura assicurativa é stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

COMUNE DI DICOMANO

ART. 7 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Assicurazione presso diversi Assicuratori:

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incarico l'accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del 30° giorno successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al 30° giorno, l'effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010

Durata dell'assicurazione:

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2023, con rateazioni annuali al 31.12, senza obbligo di disdetta.

E' facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2023, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle parti di disdettare la presente assicurazione al 30.06 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata AR, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Clausola di revisione periodica del prezzo:

si provvederà alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge 23/12/1994 n. 724 laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una riduzione.

Oneri fiscali:

gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Modifiche dell'assicurazione:

le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Clausola Broker:

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: **INSER S.P.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792.**

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Inser S.p.A., che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 10% da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità all'affidamento triennale del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo disposto dalla Stazione Appaltante.

Foro competente:

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato.

A.T.I. e delega:

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandante ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandatarie che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento.

La Società Mandante si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quota tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Mandatarie danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società partecipanti al rischio.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Assicurazione parziale:

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, non soggette ad "Assicurazione con dichiarazione di valore", la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

COMUNE DI DICOMANO

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Rinvio alle norme di legge:

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

| |
|--|
| |
|--|

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso al Broker oppure alla Società entro trenta giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente o dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei casi previsti dalla legge, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Le Parti si atterranno inoltre alle disposizioni organizzative contenute nella "Procedura di gestione dei sinistri Incendio" allegata.

Recesso in caso di sinistro:

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a centoventi giorni.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Esagerazione dolosa del danno: il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

COMUNE DI DICOMANO

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti: i Periti devono:

- 1) ~~indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;~~
- 2) ~~verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;~~ e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Operazioni peritali: si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II - Attrezzatura, arredamento: Valore a nuovo - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III - Mercì: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento:

- 1) in caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:
 - per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

COMUNE DI DICOMANO

- per "attrezzatura, arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";

2) agli effetti della clausola "Assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) ~~superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;~~

b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo";

5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature in stato di attività o di inattività temporanea;

6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;

7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra calcolato, il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione parziale".

Si precisa che ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari e altri materiali di consumo in genere, vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

~~L'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto o Compagnia di assicurazione, di restituire quanto percepito qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.~~

Anticipo sulle indennità: l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000.=

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

COMUNE DI DICOMANO

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

1. FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi:

| | |
|--|------------------------------------|
| FUMO | € 500,00 |
| URTO VEICOLI | € 500,00 |
| FENOMENO ELETTRICO | € 500,00 |
| GRANDINE | Scoperto 10% minimo € 1.500,00 |
| GELO | € 500,00 |
| ACQUA CONDOTTA | € 500,00 |
| COLAGGIO SPRINKLER | € 500,00 |
| INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | € 500,00 |
| SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE | € 500,00 |
| MERCI IN REFRIGERAZIONE | € 500,00 |
| EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI ATMOSFERICI | Scoperto 10% minimo € 1.500,00 |
| TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 |
| SOVRACCARICO NEVE, INONDAZIONI ALLUVIONI, ALLAGAMENTI | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 |
| TERREMOTO | Scoperto 10% minimo € 20.000,00 |

COMUNE DI DICOMANO

2. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITA'

| | |
|--|--|
| SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA E COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE | €100.000,00 |
| FENOMENO ELETTRICO | € 100.000,00 |
| MERCI IN REFRIGERAZIONE | € 100.000,00 |
| GRANDINE | € 75.000,00 |
| RIMBORSO ONORARI E SPESE PERITI, INGEGNERI | € 80.000,00 |
| SPESE MANTENIMENTO ATTIVITA' | € 100.000 00 |
| RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, ECC. | €100.000,00 |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE/ ORDINANZE DELLE AUTORITA' | € 250.000,00 |
| PARCHEGGI con il limite per singolo autoveicolo di | € 150.000,00 € 25.000,00 |
| ROTTURA LASTRE con il limite per singola lastra di | € 75.000,00 € 2.500,00 |
| INONDAZIONI-ALLUVIONI-ALLAGAMENTI | 40% della somma assicurata con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro, per anno per la totalità delle ubicazioni |
| EVENTI SOCIOPOLITICI | 70% somma assicurata |
| EVENTI ATMOSFERICI | 70% somma assicurata |
| ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO | 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro, per anno per la totalità delle ubicazioni |
| SOVRACCARICO NEVE | 50% somma assicurata |

COMUNE DI DICOMANO

TERREMOTO

40% della somma assicurata
con il massimo di € 5.000.000,00
per sinistro, per anno per la
totalità delle ubicazioni

ATTREZZATURE E MERCE PRESSO TERZI

10% somma assicurata

DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

€ 250.000,00 per sinistro, per
anno, per la totalità delle
ubicazioni